

REPUBBLICA ITALIANA

sent. n. 207/05/M


In nome del Popolo italiano

La Corte dei conti

Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo

Il Giudice unico

in L'Aquila, ha pronunciato la seguente:



S E N T E N Z A

sul ricorso iscritto al n. 13688/M del registro di Segreteria, proposto da ██████████, nato il 29 marzo 1927, rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Fiore Tartaglia ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso Legale, con sede in Roma, Via Alfredo Serranti, 49;

C O N T R O

il Ministero dell'economia e delle finanze, in persona del Ministro *pro tempore*, il Comando generale della Guardia di Finanza, in persona del Comandante generale *pro tempore*, e l'I.N.P.D.A.P., in persona del legale Rappresentante *pro tempore*;

A V V E R S O

la nota n. 19147 in data 21 maggio 2001 della Guardia di Finanza, Reparto tecnico logistico amministrativo Veneto, Ufficio amministrazione,

Sezione conti e cassa, pensioni;

P E R

la riliquidazione del trattamento pensionistico in applicazione della sentenza n. 277 in data 3 - 12 giugno 1991 della Corte Costituzionale e della Legge 6 marzo 1992, n. 216;

uditi, alla pubblica udienza in data 11 gennaio 2005, l'Avv. Angelo Fiore Tartaglia, in difesa di Parte attrice, il Ten. Col. Pietro Pelagatti, per la Guardia di Finanza, ed il Sig. Pierino Cecchini, per l'Istituto resistente;

considerata la carenza dei presupposti necessari per il tentativo di conciliazione;

con l'assistenza del Segretario;

esaminati gli atti e i documenti della causa.

Rilevato in

F A T T O

Con atto presentato alla Segreteria della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, ed assunto in carico in data 28 dicembre 2001, il Ricorrente, già Sottufficiale della Guardia di Finanza, collocato in congedo con decorrenza 10 luglio 1986, invocava il riconoscimento dei benefici



di cui in epigrafe.

Con atti pervenuti in data 18 febbraio 2002 e 19 marzo 2002, l'Amministrazione resistente inviava il fascicolo intestato al Bellini e propria memoria con la quale eccepiva, in via preliminare, la "prescrizione quinquennale del diritto".

Nel prosieguo processuale, la lite si radicava presso il Giudice in intestazione, ex art. 5, primo comma, della Legge 21 luglio 2000, n. 205.

Con atto depositato in data 7 dicembre 2004, l'I.N.P.D.A.P., Ufficio provinciale di Pescara, chiedeva l'estromissione dell'Istituto dal giudizio in corso.

In occasione della pubblica udienza, il Ten. Col. Pietro Pelagatti concludeva per il rigetto del ricorso ed il Sig. Pierino Cecchini confermava la suddetta istanza di estromissione.

Considerato in

D I R I T T O

In primis, deve essere riconosciuta legittimazione passiva concorrente sia all'I.N.P.D.A.P. sia all'Amministrazione (Corte




dei conti, Sezione III giurisdizionale centrale, sentenze nn. 175 in data 4 luglio 2001 e 177 in data 26 giugno 1998).

Inoltre, contrariamente a quanto affermato da minoritaria giurisprudenza, deve essere ammessa la legittimità della motivazione *per relationem* ad altra sentenza (Corte di cassazione: Sezione V, sentenza n. 1539 in data 3 febbraio 2003; Sezione lavoro, sentenze nn. 13937 in data 25 settembre 2002 e 821 in data 28 gennaio 1987) della quale si condividano le argomentazioni logico - giuridiche (Corte di cassazione: Sezione III, sentenza n. 7713 in data 27 maggio 2002; Sezioni unite, sentenza n. 5612 in data 8 giugno 1998) ovvero i punti e gli elementi essenziali (Corte di cassazione, Sezione lavoro, sentenze nn. 18296 in data 23 dicembre 2002 e 1664 in data 22 marzo 1979).

Del resto, per quanto concerne il giudizio pensionistico innanzi alla Corte dei conti ex art. 5 della Legge 21 luglio 2000, n. 205, la motivazione della sentenza, in presenza delle condizioni (assunzione della decisione in forma semplificata, nel rispetto della completezza del contraddittorio, nella camera di consiglio






fissata per l'esame dell'istanza cautelare ovvero fissata d'ufficio a seguito dell'esame istruttorio previsto dall'art. 44, secondo comma, del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054) e dei casi (manifesta fondatezza ovvero manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso) contemplati dall'art. 9, primo comma, dello stesso provvedimento, "può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, ad un precedente conforme", precedente che, comunque sia, deve essere espressamente indicato in modo da "far comprendere la ratio decidendi del giudice secondo il principio cogente posto dall'art. 111 Cost." (Corte dei conti, Sezione I giurisdizionale centrale, sentenza n. 160 in data 10 maggio 2004).

Ciò premesso, si osserva che i limiti di riferimento per la valutazione della *res litigiosa* sono tracciati dalla sentenza n. 277 del 1991 del Giudice delle Leggi e dal D.L. 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della Legge 6 marzo 1992, n. 216.

In tale quadro, condivisibile ed articolata giurisprudenza afferma: per effetto delle equiparazioni stipendiali conseguenti alla sentenza n. 277 del 1991 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 43, diciassettesimo comma, della Legge 1 aprile 1981, n. 121, nella parte in cui le qualifiche degli ispettori di Polizia non sono incluse nelle relative tabelle, così omettendo l'individuazione della corrispondenza con le funzioni connesse ai gradi dei sottufficiali dei Carabinieri, spetta al sottufficiale dell'Arma il diritto alla correlativa riliquidazione ed alla corresponsione dei maggiori assegni (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna, sentenza n. 265 in data 15 maggio 1996); gli effetti della sentenza n. 277 del 1991 della Corte Costituzionale si estendono ai militari dei Carabinieri collocati a riposo ante 1 gennaio 1992 (Corte dei conti, Sezione II giurisdizionale centrale, sentenza n. 101 in data 15 marzo 1999); in seguito alla sentenza n. 277 del 1991 della Corte Costituzionale deve essere riliquidata la






pensione dei sottufficiali dei Carabinieri anche se collocati a riposo prima del 20 giugno 1986 (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, sentenza n. 74 in data 20 gennaio 2000); il diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico dei sottufficiali dell'Arma, mediante equiparazione alla posizione economica retributiva della qualifica di ispettore della Polizia di Stato ex art. 43 della Legge n. 121 del 1981, deve essere riconosciuto in favore di tutto il personale in servizio alla data di entrata in vigore della norma stessa, pur se collocato a riposo anteriormente al 20 giugno 1986, non derivando in merito alcuna preclusione dalla disciplina recata dal D.L. n. 5 del 1992, convertito dalla Legge n. 216 del 1992 (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia, sentenza n. 422 in data 20 marzo 2000); in considerazione della sentenza n. 277 del 1991 della Corte Costituzionale, spetta all'ex sottufficiale dell'Arma collocato a riposo successivamente all'entrata in vigore della Legge n. 121 del 1981, la riliquidazione del trattamento



pensionistico mediante l'equiparazione ai benefici attribuiti alla corrispondente categoria della Polizia di Stato in base al D.L. n. 5 del 1992, convertito dalla Legge n. 216 del 1992 (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, sentenze nn. 556, 557 e 558 in data 16 maggio 2000); i miglioramenti economici previsti dalla Legge n. 216 del 1992 a fini perequativi ed in favore dei sottufficiali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza devono essere corrisposti anche al personale collocato a riposo ante 1 gennaio 1992 (Corte dei conti, Sezione II giurisdizionale centrale, sentenze nn. 211 e 212 in data 8 giugno 2000).

Il ricorso, di conseguenza, appare fondato e deve essere accolto, riconoscendo il diritto del Ricorrente alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento, con decorrenza 1 gennaio 1992 (Corte dei conti, Sezione II giurisdizionale centrale, sentenze nn. 103 in data 13 marzo 2003, 9 in data 16 gennaio 2002 e 317 in data 11 ottobre 2002), salvi gli effetti della prescrizione (Corte dei conti: Sezione giurisdizionale per la Regione





Abruzzo, sentenza n. 329 in data 19 aprile 2004; Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna, sentenza n. 856 in data 22 aprile 2004; Sezione giurisdizionale per la Regione Marche, sentenza n. 28 in data 13 gennaio 2004) e dell'atto d'interruzione della medesima (istanza amministrativa in data 8 gennaio 2001, in atti di causa).

Sulle somme dovute occorre computare gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, nella misura e con la decorrenza di cui alla sentenza della Corte dei conti, Sezioni riunite, n. 10/QM in data 18 ottobre 2002.

Infine, considerata la natura della controversia, sussistono giusti motivi, sulla base della norma ricavabile dall'art. 92, secondo comma, c.p.c., per disporre la compensazione, per intero, delle spese fra le Parti.

Nec plus ultra.

P. Q. M.

definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: accoglie il ricorso citato in epigrafe, nel senso specificato in motivazione;

dispone l'invio degli atti alla Parte resistente, per l'immediata esecuzione; manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Spese interamente compensate.

Così deciso in L'Aquila, in data 11 gennaio 2005.

Il Giudice unico

(f.to Dott. Federico Pepe)


Depositata in Segreteria il 14/03/2005

Il Direttore della Segreteria

f.to Berardino Santucci

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE esistente presso questo Ufficio, composta di n. 3 fogli, che si rilascia per USO NOTIFICA. Dalla Segreteria della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Abruzzo. L'Aquila, li 15/03/05

IL COORDINATORE
DELLA CANCELLERIA
Dott.ssa Antonella
LANZI



per l'effetto io sott. Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico presso la Corte d'Appello di Roma, ho notificato copia di quanto pre-

ced. Sig. *Luigi A. Pire Tartaglia*
residente come in atti, ivi a mani di persona qualificatosi per
Giuseppe Filippucci incaricato ivi addetto a ricevere l'atto
capace e convivente che ne cura la consegna in sua assenza **precaria**

Roma, li

22 MAR 2005

500 UFFICIALE GIUDIZIARIO
Dr. *Santucci Sergio*